NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 9-bis

Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio

Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneita' ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni, a una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi. 2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalita' con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura

Versione in vigore dal 27 febbraio 2010, non più in vigore dal 17 novembre 2011 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Capo	I — Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-160-2006/art-9-bis-assegnazione-di-sede-al-termine-del-periodo-di-tirocinio/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it